

PROTOCOLLO D'INTESA

per uso a titolo gratuito del sistema informatico di negoziazione in modalità ASP

TRA

Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi - con sede in Roma, Via XX settembre n. 97, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dott.ssa Susanna La Cecilia, Direttore della Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali (di seguito anche "Ministero");

CONSIP S.P.A., società a socio unico con sede legale in Roma, via Isonzo 19/d - 19/e, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Amministratore Delegato Ing. Cristiano Cannarsa, (di seguito anche "Consip");

e

UMBRIA SALUTE S.C.A.R.L. – C.R.A.S. (CENTRALE REGIONALE ACQUISTI PER LA SANITÀ) con sede legale in Perugia, Via Enrico Dal Pozzo, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Ing. Piero Rosi, il quale agisce in nome e per conto dell'Amministratore Unico (persona giuridica) Azienda Ospedaliera di Perugia (di seguito anche "Amministrazione");

di seguito, congiuntamente, le "Parti"

VISTO

- l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i., il quale prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze debba provvedere a stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica e di scelta del contraente, convenzioni per la fornitura di beni e servizi con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato, anche con il ricorso alla locazione finanziaria;

- il D.M. 24 febbraio 2000 con il quale il Ministero stabilisce di avvalersi di Consip come struttura organizzativa di servizio per lo svolgimento delle attività previste dall'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, disciplinandone l'esercizio, secondo un modello di *in house providing*;
- l'articolo 58, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e s.m.i. che prevede che le convenzioni di cui al citato articolo 26 sono stipulate dalla Consip per conto del Ministero, ovvero di altre pubbliche amministrazioni;
- il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'Amministrazione Digitale", così come integrato e modificato dai successivi interventi normativi;
- l'articolo 1, comma 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, il quale prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite di Consip cura lo sviluppo e la gestione del sistema informatico di *e-procurement* realizzato a supporto del Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi nella Pubblica Amministrazione;
- il D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 67, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135" che attribuisce al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi la cura dei rapporti amministrativi con Consip in materia di Programma di razionalizzazione degli acquisti, il coordinamento dell'attività relativa all'attuazione del progetto di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni e le relative funzioni di indirizzo e controllo strategico;
- la direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di recepimento e s.m.i., recante "Codice dei contratti pubblici", che sostituisce ed abroga il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- l'articolo 40, comma 1 del citato Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 il quale prevede che nell'ambito delle procedure di appalto, le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono eseguite utilizzando mezzi di comunicazione elettronici con decorrenza dall'entrata in vigore del richiamato dlgs. 50/2016 per le procedure svolte dalle centrali di committenza e a decorrere dal 18 ottobre 2018 per quelle svolte dalle stazioni appaltanti;

- l'articolo 58 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che prevede il ricorso da parte delle stazioni appaltanti a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici;
- l'art. 41, comma 2-bis del d.lgs. n. 50/2016, introdotto dal d.lgs. n. 56/2017 ai sensi del quale “è fatto divieto di porre a carico dei concorrenti, nonché dell'aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme di cui all'art. 58”.
- la circolare dell'Agenzia per l'Italia Digitale n. 2 del 24 giugno 2016 nella quale si precisa che, a fronte dell'impossibilità di procedere ad investimenti finalizzati allo sviluppo di nuove piattaforme, le amministrazioni non in possesso di piattaforme telematiche per le negoziazioni potranno avvalersi dei servizi di piattaforma di negoziazione messi a disposizione, tra l'altro, da Consip in modalità ASP;
- la Convenzione per realizzazione e gestione delle attività di cui alla Legge 23 dicembre 1999, n. 488, e alla Legge 23 dicembre 2000, n. 388 stipulata in data 9 marzo 2017 tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi e la Consip S.p.A. che ne disciplina i rapporti, regola le obbligazioni reciproche, le attività da svolgere e le modalità di remunerazione delle stesse con particolare riferimento al supporto per l'utilizzo del sistema informatico di negoziazione in modalità *Application Service Provider* (ASP) nell'ambito del Programma;
- le regole del sistema di *e-procurement* della pubblica amministrazione pubblicate sul sito www.acquistinretepa.it;
- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. che prevede per le amministrazioni la possibilità di concludere accordi tra loro per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'articolo 9, commi 1 e 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, prevedono che, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità nazionale anticorruzione, è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché i soggetti che svolgono attività di centrale di committenza in possesso dei requisiti definiti con DPCM 11 novembre 2014;

- l'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449, 450 e 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1, comma 7, all'articolo 4, comma 3-quater e all'articolo 15, comma 13, lettera d) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure. Per tali categorie, l'Autorità nazionale anticorruzione non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal citato comma, non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore;

- la Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 22 luglio 2015, n. 58, con la quale è stato formato l'elenco dei soggetti aggregatori e che ha iscritto tra questi la C.R.A.S. - Centrale Regionale Acquisti per la Sanità, come successivamente aggiornata e modificata dalla Delibera del 10 febbraio 2016, n. 125 dalla Delibera del 20 luglio 2016 n. 784 e Delibera n. 31 del 17 gennaio 2018;

- la nota del 29 novembre 2017, con cui l'Amministrazione ha richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze l'autorizzazione per l'utilizzo in modalità ASP del sistema informatico di negoziazione del Ministero e, nelle more della sottoscrizione del presente Protocollo, la possibilità di utilizzare il suddetto sistema per lo svolgimento di due procedure di gara aventi, rispettivamente, ad oggetto *“stent periferici e carotidei e protesi extra vascolari per le aziende sanitarie ed ospedaliere della regione Umbria”* e *“sistemi diagnostici in service per indagini di laboratorio per le aziende sanitarie ed ospedaliere della regione Umbria”*, indicando per entrambe le procedure il 31 dicembre 2017 quale data stimata di pubblicazione;

- la nota del 7 dicembre 2017 prot. n. 157302, con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha autorizzato il soggetto aggregatore all'utilizzo del sistema informatico di negoziazione del Ministero in modalità ASP;

- la Legge regionale 29 aprile 2014 , n. 9 della Regione Umbria *“Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT (Information and Communication*



consip



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze



Technology) regionale.”, che all’art. 8 istituisce la Società consortile Umbria Salute e, all’art. 9, dispone che “ La società consortile Umbria Salute svolge anche le funzioni di Centrale regionale di acquisto per la sanità, di seguito denominata CRAS;

CONSIDERATO

- che l’Amministrazione è tenuta, in materia di acquisizione di beni, servizi ed effettuazione di lavori, all’osservanza della disciplina comunitaria e nazionale in tema di appalti pubblici;
- che l’Amministrazione intende adottare misure finalizzate alla razionalizzazione degli acquisti, incrementando, tra l'altro, l'utilizzo di strumenti di *e-procurement*, al fine di semplificare e velocizzare le procedure di approvvigionamento di beni servizi e attività di manutenzione, riducendone i relativi costi;
- che l’utilizzo di sistemi telematici di negoziazione già a disposizione di altre amministrazioni rappresenta una misura di efficienza ed efficacia amministrativa in un'ottica di ottimizzazione e risparmio di risorse pubbliche nonché di condivisione di conoscenze acquisite nell'ambito della leale collaborazione tra soggetti pubblici;
- che, ai sensi dell’art. 40, comma 2 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal 18 ottobre 2018 decorre l’obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici per le comunicazioni e gli scambi di informazioni nelle procedure di appalto e pertanto è interesse dell’Amministrazione, nelle more, procedere allo svolgimento di gran parte delle procedure di acquisto rientranti nella propria programmazione attraverso l’utilizzo del sistema informatico di negoziazione del Ministero che, oltre a rappresentare uno strumento che consente l’assolvimento dell’obbligo di cui sopra, permette la gestione interamente smaterializzata delle procedure di acquisto pubbliche;
- che il Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito dei propri compiti istituzionali, pone in essere azioni finalizzate al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, in particolare attraverso la realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, ivi incluse quelle per la promozione di strumenti di *e-procurement*;
- che il Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento dell’amministrazione generale del personale e del servizi è titolare del sistema informatico di negoziazione (di seguito anche solo

“Sistema”) per l’effettuazione di acquisti per via telematica il quale è stato sviluppato e creato per soddisfare le esigenze funzionali del Programma di razionalizzazione degli acquisti e che può essere messo a disposizione di altre amministrazioni in modalità ASP (*Application Service Provider*);

- che la gestione tecnica del sistema informatico di negoziazione è svolta dal Gestore del Sistema, individuato da Consip sulla base di apposita procedura ad evidenza pubblica, cui contrattualmente sono affidate le attività di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema nonché il controllo dei principali parametri di funzionamento del Sistema stesso;

Tutto ciò premesso e considerato, costituendo le premesse ed il considerato parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di intesa, le Parti come sopra rappresentate

CONVENGONO

quanto segue

Art. 1

OGGETTO DEL PROTOCOLLO

1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento dell’amministrazione generale del personale e dei servizi concede all’Amministrazione, a titolo gratuito, di utilizzare, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e per la durata dello stesso prevista al successivo articolo 10, con le modalità e nei limiti di seguito indicati, il proprio sistema informatico di negoziazione in modalità ASP (*Application Service Provider*).

Art. 2

AMBITI DI UTILIZZO

1. L’Amministrazione utilizza il detto sistema informatico di negoziazione per lo svolgimento di specifiche procedure di gara relative ad acquisizioni di beni, servizi e attività di manutenzione, secondo le modalità tecniche disponibili al momento dell’utilizzo tramite il sistema informatico stesso e secondo quanto previsto dalle regole generali del sistema di *e-procurement* per la parte relativa all’utilizzo del sistema informatico di negoziazione, pubblicate sul portale www.acquistinretepa.it.



consip



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze



2. L'Amministrazione fornisce entro 30 giorni dalla stipula del presente Protocollo, al Ministero nonché alla Consip, una proposta di piano, formulata sulla base della propria pianificazione ai sensi della normativa vigente, con l'indicazione delle procedure che intende svolgere attraverso il sistema informatico di negoziazione in modalità ASP (*Application Service Provider*). Tenendo conto delle indicazioni contenute nella proposta, Consip, l'Amministrazione e il Ministero concordano, entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, il Piano Operativo - che può essere oggetto di revisione trimestrale in funzione di mutate esigenze, contenente le tempistiche di utilizzo del sistema informatico in modalità ASP per lo svolgimento delle procedure indicate, anche in relazione alla pianificazione delle attività del Programma nonché in relazione alla programmazione afferente agli ulteriori utilizzi del detto Sistema.

Art. 3

REGOLE GENERALI

1. Le Parti concordano che per la realizzazione delle attività oggetto del presente Protocollo dovranno essere impegnate risorse di elevata professionalità, con esperienza specifica sulle tematiche di cui al presente atto.
2. La Consip S.p.A. si impegna a fornire all'Amministrazione un supporto informativo di natura tecnico/operativa ai fini dell'utilizzo in modalità ASP (*Application Service Provider*) delle funzionalità e delle infrastrutture del sistema di negoziazione.
3. Il supporto informativo di cui al precedente comma verrà fornito attraverso corsi formativi on line erogati da Consip; dell'attivazione di tali corsi verrà tempestivamente data informazione all'Amministrazione. I corsi sono propedeutici all'utilizzo in modalità ASP del sistema informatico di negoziazione da parte dell'Amministrazione. A tal fine l'Amministrazione si impegna ad individuare, nell'ambito della propria organizzazione, il personale cui Consip dovrà indirizzare la formazione di cui al precedente periodo. Il supporto informativo di cui al comma 2 potrà altresì essere fornito mediante la messa a disposizione, da parte di Consip, di documentazione a supporto all'utilizzo del sistema informatico di negoziazione (e.g., Guide, Demo) nonché di ulteriori servizi a supporto, quali il *contact center*.
4. E' escluso dal presente Protocollo lo svolgimento da parte di Consip di qualsivoglia attività di supporto ulteriore o diversa rispetto quella di cui al presente articolo, quali attività di supporto di natura metodologica, merceologica, procedurale e legale.

Art. 4

RISORSE FINANZIARIE E COSTI

1. Le attività di competenza dell'Amministrazione saranno a totale carico dell'Amministrazione medesima, ivi compresi i costi amministrativi e le spese generali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo i costi di pubblicazione dei bandi e delle procedure di approvvigionamento.
2. Le attività di competenza della Consip S.p.A. rientrano nelle attività di supporto per l'utilizzo nell'ambito del Programma del sistema informatico di negoziazione in modalità *Application Service Provider* (ASP) oggetto della Convenzione fra la stessa Consip ed il Ministero.

Art. 5

TITOLARITÀ DEL SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE

1. L'Amministrazione riconosce e accetta che con il presente atto non si trasferiscono i diritti di proprietà, di utilizzazione e sfruttamento economico del sistema informatico di negoziazione, i quali rimangono in via esclusiva in capo al Ministero.

Art. 6

RESPONSABILITÀ DEL MINISTERO

1. Il Ministero garantisce che il sistema informatico di negoziazione è nella piena disponibilità dello stesso e che il perfezionamento del presente atto non costituisce violazione di diritti di titolarità di terzi.
2. Pertanto il Ministero manleva e tiene indenne l'Amministrazione da ogni responsabilità nel caso in cui venga promossa un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti d'autore, di marchio e/o di brevetti italiani e stranieri sul sistema informatico di negoziazione.

Art. 7

RESPONSABILITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

1. L'Amministrazione si impegna ad usufruire del sistema informatico di negoziazione per lo svolgimento delle sole attività relative alle procedure di gara per l'acquisizione di beni, servizi e attività di manutenzione concordate tra le Parti ai sensi degli artt. 1 e 2 del presente Protocollo e

solleva il Ministero e la Consip – fatti salvi i casi di dolo o colpa grave - da qualsiasi responsabilità per eventuali danni - diretti e indiretti, materiali e immateriali - che la stessa Amministrazione, o i terzi, dovessero subire per l'utilizzo di quanto forma oggetto del presente atto.

2. L'Amministrazione assume ogni responsabilità in merito all'utilizzo del sistema informatico di negoziazione da parte della stessa e pertanto si obbliga a manlevare e tenere indenne il Ministero e Consip anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse la responsabilità per i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali.

3. L'accesso e l'utilizzo del Sistema comportano la presa visione e l'integrale accettazione di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nelle "Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione" pubblicate sul sito www.acquistinretepa.it, nonché di quanto pubblicato sul sito www.acquistinretepa.it e/o di quanto comunicato attraverso il Sistema in relazione all'utilizzo e alle modalità di funzionamento del sistema informatico di negoziazione. Rimane a carico dell'Amministrazione la responsabilità circa il controllo dell'aggiornamento dei termini e delle condizioni di utilizzo del Sistema applicabili per la durata del presente Protocollo.

Art. 8

RESPONSABILITÀ DEL GESTORE DEL SISTEMA

1. L'Amministrazione provvederà a segnalare eventuali casi di anomalia, malfunzionamento o indisponibilità del Sistema riscontrati dalla stessa attraverso l'invio di apposita e dettagliata segnalazione a Consip, che provvederà a valutare se le questioni segnalate siano afferenti al rapporto contrattuale con il Gestore del Sistema. Nel caso in cui Consip ritenesse che le questioni segnalate dall'Amministrazione siano estranee al rapporto contrattuale con il Gestore del Sistema, lo segnalerà all'Amministrazione, che potrà quindi procedere direttamente a fare valere le proprie ragioni nei confronti del Gestore del Sistema e/o di eventuali altri soggetti terzi.

Art. 9

RISERVATEZZA

1. Le Parti si impegnano a considerare riservati e confidenziali qualsivoglia tipo di informazione o dato scambiato e/o utilizzato nel corso delle attività di esecuzione del presente Protocollo.



consip



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze



2. Le Parti si impegnano ad assicurare che i dati e le informazioni scambiati in esecuzione del presente Protocollo siano utilizzati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività del presente Protocollo e che tali dati non saranno comunicati a terzi.

3. L'obbligo di riservatezza per tutte le informazioni e i dati scambiati sulla base del presente atto perdura anche dopo la scadenza del presente Protocollo.

4. In ogni caso le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti, ai partecipanti ai gruppi di lavoro e ai soggetti che comunque vengano coinvolti nelle attività di realizzazione del presente Protocollo, gli impegni di riservatezza di cui al presente Protocollo.

Art. 10

DURATA DEL PROTOCOLLO

1. Il presente Protocollo ha efficacia tra le Parti per un periodo di 24 mesi dalla data di sottoscrizione e comunque fino al completamento delle attività relative alle procedure avviate nel detto periodo. Alla scadenza, le Parti potranno rinnovare il Protocollo medesimo, previa sottoscrizione di apposito atto, apportando eventualmente le modifiche che si rendessero necessarie per effetto di cambiamenti intervenuti sugli aspetti normativi, organizzativi e tecnologici, relativi alla cessione in modalità ASP del sistema informatico di negoziazione.

Art. 11

FORMAZIONE E SOTTOSCRIZIONE

1. Il presente atto viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Art. 12

CODICE ETICO

1. L'Amministrazione dichiara di aver preso visione del Codice Etico di Consip e del Codice di Comportamento del Ministero dell'economia e delle finanze consultabili sui rispettivi siti internet e di uniformarsi ai principi ivi contenuti. Gli obblighi in materia di riservatezza di cui ai detti codici verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere.

2. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma, il Ministero e Consip hanno

la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Art. 13 **REGISTRAZIONE E SPESE**

1. Il presente protocollo è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I - articolo 2. L'importo complessivo dell'imposta di bollo, pari a euro 64 (sessantaquattro) è a carico dell'Amministrazione che provvede all'assolvimento dell'imposta tramite contrassegni telematici identificati dai codici 01150836305529 - 01150836305518 - 01150836305507 - 01150836305495.
2. Il presente Protocollo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del DPR 26 aprile 1986, n.131.

Art. 14 **CLAUSOLA FINALE**

1. Le clausole del presente Protocollo saranno sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme e/o disposizioni aventi carattere cogente, contenute in leggi, regolamenti o decreti che entrino in vigore o siano emanate successivamente.
2. Le Parti concordano che il presente Protocollo di intesa possa essere modificato e/o integrato solo previa sottoscrizione di un atto integrativo.

Roma,

Il presente Protocollo viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.



Per il Ministero dell'Economia e delle Finanze	Per la Consip S.p.A.	Per UMBRIA SALUTE S.C.AR.L. – C.R.A.S.
Dott.ssa Susanna La Cecilia	Ing. Cristiano Cannarsa	Ing. Piero Rosi